



COMUNE DI GENOVA

117 0 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2019-303 DATA 18/09/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BIGLIETTI E TITOLI DI ACCESSO A TUTTI GLI SPETTACOLI, EVENTI ED INIZIATIVE, AL DI FUORI DELLE BIGLIETTERIE E DELLE AGENZIE AUTORIZZATE.

18/09/2019	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

117 0 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Schema Provvedimento N. 2019-POS-319 del 18/09/2019

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI BIGLIETTI E TITOLI DI ACCESSO A TUTTI GLI SPETTACOLI, EVENTI ED INIZIATIVE, AL DI FUORI DELLE BIGLIETTERIE E DELLE AGENZIE AUTORIZZATE.

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Dott. Stefano Garassino e dell'Assessore al Commercio dott.ssa Paola Bordilli

IL SINDACO

Premesso che:

- durante l'anno all'interno del Centro Storico, nel Palazzo Ducale, alla Fiera, al Porto Antico/Acquario, nei Musei cittadini, ai parchi di Nervi, all'interno della ville o giardini comunali, allo Stadio L. Ferraris, al 105 Stadium della Fiumara, alle Piscine di Albaro, al Cimitero Monumentale di Staglieno ed in altre località storiche e/o di pregio e attrazione turistica cittadine, si svolgono numerose manifestazioni, eventi ed iniziative di carattere culturale e/o popolare che, per il loro valore e notorietà, richiamano un numero sempre maggiore di persone residenti e turisti;
- per evitare che in suddette aree, durante lo svolgimento delle manifestazioni, si configurino criticità di varia natura, riconducibili spesso a comportamenti contrari alle regole che l'Ordinamento generale e/o l'Amministrazione comunale pongono a tutela del decoro della Città e della sua immagine risultano necessarie anche specifiche fonti normative.

Considerato che:

- l'ordinato svolgimento dell'attività e della vita sociale negli spazi urbani pubblici si riflette sulla civile convivenza e rientra certamente nel concetto di "sicurezza urbana";
- l'offerta di titoli d'accesso agli spettacoli al di fuori delle biglietterie autorizzate (fenomeno comunemente definito "bagarinaggio") reca sicuramente un nocimento all'immagine della Città, dell'Amministrazione, della Regione Liguria e dell'Italia tutta, ingenerando, specie nei turisti, un'immagine distorta del nostro Paese;

- l'atteggiamento talvolta arrogante adottato dalle persone che svolgono abitualmente, se non professionalmente, la predetta attività, praticando all'occorrenza prezzi maggiorati rispetto al valore reale dei titoli esitati, determina spesso nelle persone la convinzione di essere in presenza di un comportamento palesemente illegale, che deve essere adeguatamente represso al fine di evitare che possa essere percepita una sensazione di insicurezza;
- la pratica del "bagarinaggio" effettuata nelle immediate vicinanze delle località cittadine meritevoli di tutela in quanto di preminente interesse storico, archeologico, culturale o strategico per la Città oppure nei luoghi dove si fermano e stazionano gli autobus turistici, fornisce una immagine indecorosa e non adeguata della città stessa;
- sono previsti un numero considerevole di eventi che prevedono un particolare afflusso di turisti/spettatori/visitatori, tra cui il "Salone Nautico Internazionale di Genova" che si svolgerà dal 19 al 24 settembre 2019 presso la Fiera del Mare di Genova;
- nelle edizioni trascorse di quest'ultima manifestazione è stata accertata la presenza di diversi "bagarini", che sono stati contrastati e sanzionati grazie ad analogo provvedimento;
- la frequenza con cui si svolgono gli spettacoli e le manifestazioni rende necessario intervenire con urgenza per contrastare il fenomeno dei "bagarini" in Città;
- si ritiene opportuno disporre il divieto di effettuare la vendita di biglietti e titoli di accesso a tutte le manifestazioni fieristiche e gli spettacoli/concerti/rappresentazioni teatrali al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate;

Tenuto Conto che:

- la vendita di biglietti e/o titoli di accesso a spettacoli al di fuori delle rivendite autorizzate non è un comportamento punito dalle leggi dello Stato o da regolamenti comunali.

Ritenuto opportuno:

adottare misure idonee a tutelare la sicurezza urbana, anche con riferimento a fenomeni che sono ai margini della legalità e che ledono fortemente il prestigio di Genova, disponendo il divieto di effettuare la vendita di biglietti e titoli di accesso a suddette manifestazioni al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate.

Visti:

- l'art. 54 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e segnatamente al quarto comma ai sensi del quale “il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.”;
- la legge L. 24/11/1981, n. 689, e successive modifiche;
- lo Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Genova.

Dato atto che:

- Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrati non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa;
- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione ai sensi dell'ultimo capoverso del c. 4 dell'art. 54 del D. Lg.vo 18.08.2000, n. 267.
- acquisito il parere del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
- dato altresì atto che ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sussistono ragioni di impedimento derivanti dalle particolari esigenze di celerità del procedimento per cui è legittimo adottare il presente atto senza preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

ORDINA

il divieto **su tutto il territorio comunale**, dalla data di esecutività del presente provvedimento e fino al 06 gennaio 2020 compreso - periodo in cui hanno termine le principali manifestazioni autunnali - di effettuare la vendita di biglietti e titoli di accesso a tutti gli spettacoli, manifestazioni, eventi ed iniziative, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio;

l'immediata vigenza del presente provvedimento. Ne sarà data notizia mediante comunicati stampa agli organi di informazione locale e ne sarà altresì curata la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova;

che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sia trasmesso alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Genova- ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

La trasmissione in copia del presente provvedimento ai Presidenti di Municipio

MANDA

- all'Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;
- alla Polizia Locale ed a tutte le Forze di Polizia per il controllo dell'attuazione del presente provvedimento;
- all'Ufficio notifiche del Comune la notifica del provvedimento alle strutture direttive competenti per territorio di suddette forze di Polizia.

AVVERTE CHE:

- per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 ad euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis T.U.E.L., che prevede il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/81, della somma di € 150 entro 60 gg. dalla data di contestazione o notificazione;
- alla violazione amministrativa consegue, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 689/1981, il sequestro cautelare per la successiva confisca sia dei biglietti e dei titoli di accesso oggetto di compravendita ovvero ancora eventualmente posseduti per essere posti irregolarmente in vendita, che delle somme di denaro costituenti il provento della vendita stessa;
- avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Marco Bucci

